



Regione Lombardia

DECRETO N. 3931

Del 23/03/2021

Identificativo Atto n. 1816

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

CONCESSIONE CONTRIBUTI PER L'INDENNIZZO DEI DANNI ARRECATI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E ALLE OPERE APPRONTATE SUI TERRENI COLTIVATI ED A PASCOLO DALLE SPECIE DI FAUNA SELVATICA E FAUNA DOMESTICA INSELVATICATA, TUTELATA AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA L. 157/92 - L.R. 26/93, ART. 47, COMMA 1, LETT. A) E B) E COMMA 2 - PERIODO 01.10.2020 / 31.01.2021 - A.F.C.P BRIANZA - TERRITORIO DI LECCO.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA - BRIANZA

VISTA la normativa che ha trasferito le funzioni in materia di Agricoltura alla Regione Lombardia a decorrere dal 01.04.2016;

- l.r. 8 luglio 2015 – n. 19 “Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- l.r. 25 marzo 2016 n.7 “Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico della l.r. in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale);
- d.g.r. 30 marzo 2016 n. X/4998 “Prime determinazioni in merito all’effettivo trasferimento delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della l.r.19/2015 e della l.r. 32/2015, Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934”;

RICHIAMATI:

- l’art. n. 26 “Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria” della L. 11 febbraio 1992 n. 157;
- l’art. n. 47 “Indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita e nell’esercizio dell’attività venatoria” della l.r. 16 agosto 1993 n. 26 così come modificato dalla l.r. 2 febbraio 2001 e dalla l.r. 25 marzo 2016 n. 7;
- la d.g.r. n. 5841 del 18 novembre 2016 “Criteri e modalità per l’indennizzo dei danni arrecati e per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell’art. 2 della L. 157/92 – L.T. 26/93, art. 47, comma 1, lett. a) e b) e comma 2”;
- l’art. 5, “Indennizzo e prevenzione dei danni” della l.r. n. 19 del 17.07.2017;
- la d.g.r. n. 2403 del 18 novembre 2019 “Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. 5841 del 18 novembre 2016 “Criteri e modalità per l’indennizzo dei danni arrecati e per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell’art. 2 della L. 157/92 – L.T. 26/93, art. 47, comma 1, lett. a) e b) e comma 2” in adeguamento all’art. 5 della l.r. 17 luglio 2017, n. 19 “gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti”;
- la d.r.g. n. 3579 del 21.09.2020 “aggiornamento della dgr xi/2403 dell’11 novembre 2019 “modifiche ed integrazioni alla dgr 5841 del 18 novembre 2016 “criteri e modalità per l’indennizzo dei danni arrecati e per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell’art. 2 della l. 157/92 - l.r. 26/93, art. 47, comma 1, lett. a) e b) e comma 2” in adeguamento all’art. 5 della l.r. 17 luglio 2017, n. 19 “gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti”

RILEVATO che al punto 3 del deliberato della citata d.g.r. n. 5841/2016, si prevede che gli indennizzi dei danni provocati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, siano concessi ed erogati



Regione Lombardia

nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo con particolare riferimento agli articoli 1 "Campo di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Aiuti «*de minimis*»", 5 "Cumulo", 6 "Controllo";

VISTO il regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 elevando il massimale dell'aiuto concesso a un'impresa unica nell'arco di un triennio a 20.000 euro, nonché il Decreto Ministeriale 19 maggio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 22 giugno 2020 che ha portato tale massimale ad € 25.000,00;

PRESO ATTO che la D.G.R. 2403 del 18 novembre 2019 prevede al punto 5 dell'allegato 2 che: *"qualora il valore dell'indennizzo stimato, riferito alla singola domanda, sia inferiore o uguale a 200 euro, non si procederà alla liquidazione del danno"*;

RICHIAMATO il decreto n. 15067 del 02.12.2020 con il quale venivano ammesse e liquidate le domande di danno pervenute tra il 01/10/2019 ed il 30/09/2020 tra cui anche la domanda dell'azienda agricola Invernizzi Adriano;

PRESO ATTO che il danno stimato per l'azienda agricola Invernizzi Adriano risultava di € 5.600,00 e pertanto è stato imputato, in base a quanto descritto nella perizia di stima, tra il CAC Prealpi Lecchesi per € 1.680,00 e per la restante parte di € 3.920,00 alla Regione Lombardia;

PRESO ATTO che la domanda di indennizzo pervenuta da parte dell'azienda agricola Invernizzi Adriano ha avuto un supplemento di istruttoria, dalla quale è emerso che il danno accertato ricadeva in toto in zona di Oasi di protezione e che pertanto l'importo totale risultava a carico di Regione Lombardia;

ATTESO CHE il CAC Prealpi Lecchesi alla luce di quanto emerso non ha erogato la quota di euro 1.680,00 in quanto aliquota non dovuta dal proprio Comitato di Gestione;

CONSIDERATO pertanto necessario provvedere alla liquidazione di tale quota al fine di indennizzare il danno riconosciuto all'azienda agricola Invernizzi Adriano, includendo la domanda nell'elenco di cui all'allegato B;

ATTESO che nel periodo dal 01.10.2020 al 31.01.2021, sono state istruite 7 richieste di indennizzo dei danni da fauna selvatica allo scrivente AFCP per il territorio della provincia di Lecco, rispetto alle quali l'istruttoria si è conclusa con la proposta:

- di non ammissibilità per 1 domande come riportato nell'allegato A parte integrante del presente decreto;
- di ammissibilità per 6 domande, come riportato nell'allegato B parte integrante del presente decreto, i cui rimborsi, calcolati secondo le prescrizioni della d.g.r. 5846/2016, come modificata dalla d.g.r. 2403/2019, ammontano a complessivi 10.004,77 di cui 8.867,49 a carico di Regione Lombardia, importo comunicato alla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi per la successiva verifica di disponibilità finanziaria;

PRESO ATTO della nota protocollo n. M1.2021.0037837 del 02.03.2021 con la quale il Dirigente della U.O. "Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e



Regione Lombardia

politiche faunistico venatorie" della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia ha comunicato l'avvenuto reperimento delle risorse nella percentuale pari al

67,38% degli importi stimati a carico di Regione Lombardia per le domande ammissibili di indennizzo danni da fauna selvatica alle produzioni agricole per il periodo 1 ottobre 2020 – 31 gennaio 2021 informando, nel contempo, che il capitolo di bilancio di riferimento è il n. 16.01.104.11647, che ha una disponibilità di competenza/cassa pari a € 800.00,00, assegnando il termine del 30/03/2021 per procedere all'impegno ed alla liquidazione delle somme destinate agli ATC / CAC per la liquidazione dei predetti contributi;

PRESO ATTO che l'importo viene ridotto proporzionalmente per tutte le domande, indipendentemente dalla tipologia di danno subito o della coltura danneggiata, così come specificato nella sopra citata comunicazione del 02.03.2021 che come di seguito si riporta:

- *“Per uniformità di trattamento rispetto alle domande precedentemente liquidate (inserite nei decreti di liquidazione degli AFCP approvati entro il 15 novembre 2020), si raccomanda di utilizzare gli stessi parametri di pagamento (di cui alla ns. nota prot. n. M1.2020.0235996 del 19/11/2020) che prevedono, per l'importo del contributo ammesso a carico del bilancio regionale, una riduzione del 32,62% e conseguentemente il pagamento pari al 67,38% dell'importo sopra citato.”*

SENTITO con nota PEC prot. n. M1.2021.0041604 del 08/03/2021 il Comitato tecnico per i fondi destinati alla prevenzione e ai risarcimenti dei danni da fauna selvatica della Struttura AFCP Brianza, istituito con Decreto n. 14484/20, il quale ha formulato parere positivo alla liquidazione dei danni risultati indennizzabili mediante silenzio assenso ;

ATTESO che si è proceduto a iscrivere i singoli indennizzi nel Registro Nazionale Aiuti, RNA, e a ottenere i relativi codici;

VISTO il punto 6 del deliberato della d.g.r. n. 5841/2016, come modificato dalla D.G.R. 2403/2019 ed in particolare:

- la lettera a) la quale stabilisce che *“la quota di compartecipazione a carico degli organi di gestione degli ATC/CAC per danni e interventi di prevenzione localizzati nei territori a caccia programmata di loro competenza, sia pari al dieci per cento degli importi liquidabili, fatta eccezione per i danni causati dalla specie cinghiale e per i relativi interventi di prevenzione in aree in cui è ammesso il prelievo venatorio della specie, per i quali la quota di partecipazione è incrementata, nei limiti delle risorse a disposizione, al trenta per cento degli importi liquidabili”;*
- la lettera b) la quale stabilisce che *“gli indennizzi e i contributi siano concessi ed erogati:
➤ esclusivamente agli imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'art.2135 del Codice Civile, al netto di ogni altra fonte di finanziamento già concessa per lo stesso evento o per gli stessi interventi di prevenzione, ad eccezione di quanto riportato al successivo punto”;*
➤ a tutti i proprietari dei fondi danneggiati, anche se non imprenditori agricoli, per i danni causati dalla specie cinghiale ai prati permanenti, nelle zone di montagna soggette a vincolo idrogeologico”;
- la lett. c), in base alla quale: *“i richiedenti, ad eccezione dei proprietari dei fondi danneggiati che non siano imprenditori ai fini della erogazione dell'indennizzo e/o del contributo, forniscano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR*



Regione Lombardia

445/2000, utilizzando il modello approvato con provvedimento del dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura che informi su eventuali aiuti de minimis ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti e attestati:

- di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal reg. (UE) n.316/2019;

- l'ammontare dell'eventuale indennizzo o contributo derivante da altre fonti di finanziamento già concesso per lo stesso evento o per le stesse opere di prevenzione”;

PRESO ATTO del punto 7 della d.g.r. n. 5841/2016, che stabilisce le modalità ed i tempi per l'ammissione all'indennizzo e per la successiva liquidazione, fra cui:

- la lett. e), ove è disposto che con loro provvedimenti, i dirigenti delle competenti strutture, previo controllo dei requisiti *de minimis* dichiarati dai richiedenti, approvino l'elenco dei beneficiari ammissibili e dei relativi importi a contributo, sulla base delle risorse disponibili a bilancio per gli esercizi di competenza, e impegnino e liquidino a favore degli ATC/CAC;
- la lett. f), che prevede che siano gli ATC e i CAC a provvedere alla liquidazione degli indennizzi e dei contributi ai beneficiari sulla base dei provvedimenti di cui alla precedente lett. e);
- la lett. i), la quale stabilisce che: “a decorrere dal 1° gennaio 2017, le domande istruite dagli UTR tra il 1° ottobre dell'anno precedente e il 30 settembre dell'anno in corso saranno liquidate ai beneficiari entro il 30 dicembre dello stesso anno”;

PRESO ATTO del punto 4 della d.g.r. n. 3579/2020, che stabilisce che: “per le domande di indennizzo danni presentate tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2020, si applicano le disposizioni contenute nella DGR. n. 2403 dell'11 novembre 2019, prevedendo l'erogazione del contributo spettante entro il 31 marzo 2021

DATO ATTO che la liquidazione degli indennizzi, ai beneficiari finali potrà avvenire solo dopo aver espletato la “Visura Deggendorf”, effettuata attraverso la consultazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato;

ATTESO che tutti gli imprenditori e società agricole hanno allegato alla domanda di indennizzo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui al punto 6.c della citata d.g.r. n. 5841/2016, o hanno provveduto tempestivamente all'invio della medesima dichiarazione quando loro richiesto;

PRESO ATTO che per tutte le imprese agricole richiedenti è stata effettuata la Visura Aiuti de *minimis*, e la Visura Aiuti di Stato, così come risulta dall'elenco dei codici VERCOR riportato nella Tabella B ed è stata registrata, mediante l'applicativo SIAN, la concessione del contributo così come risulta dalla colonna “Codice univoco della concessione o SIAN-COR” della stessa tabella e ottenuto dallo stesso registro SIAN al momento dell'inserimento della concessione;

RICORDATO che:

- i soggetti ammessi a contributo per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica fanno capo a quattro diversi ATC/CAC, come illustrato nella Tabella B alla colonna ATC/CAC;
- la somma complessiva ammessa a contributo per la liquidazione dei danni è pari a € 7.112,19;



Regione Lombardia

ATTESO che:

1. la liquidazione degli indennizzi per i territori di Lecco, così come specificato nella Tabella B, deve essere effettuata secondo la seguente ripartizione:
 - Ambito Territoriale di Caccia Meratese: n. 1 azienda agricola, per una somma complessiva pari a € 2.604,72;
 - Comprensorio Alpino di Caccia Prealpi Lecchesi: n. 1 azienda agricola, per una somma complessiva pari a € 1.131,98;
 - Comprensorio Alpino di Caccia Alpi Lecchesi: n. 3 aziende agricole per una somma complessiva pari a € 2.447,57;
 - Ambito Territoriale di Caccia Penisola Lariana: n. 1 azienda agricola per una somma complessiva pari a € 927,93;

2. I predetti importi sono comprensivi dell'aliquota a carico dei Comitati di Gestione degli ATC e dei CAC, stabiliti caso per caso ai sensi dell'art. 47 della l.r. 26/1993 e dell'art. 5, comma 3, della l.r. 19/2017;

PRESO ATTO che ai sensi del punto 6a) del deliberato della d.g.r. n. 5841 del 18 novembre 2016, la spesa complessiva da impegnare e liquidare a favore degli ATC e CAC per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica, è di € 5.974,92 suddiviso, come meglio specificato nella Tabella B per singolo beneficiario, nel seguente modo:

- Comprensorio Alpino di Caccia Prealpi Lecchesi € 1.131,98;
- Comprensorio Alpino di Caccia Alpi Lecchesi € 1.810,37;
- Ambito Territoriale di Caccia Meratese € 2.236,00;
- Ambito Territoriale di Caccia Penisola Lariana € 796,57;

DATO ATTO che i Comitati di Gestione dei CAC e ATC sopra elencati dovranno integrare con fondi propri le cifre erogate da Regione Lombardia come meglio specificato nella Tabella B e come di seguito riportato:

- Comprensorio Alpino di Caccia Prealpi Lecchesi: € 0,00;
- Comprensorio Alpino di Caccia Alpi Lecchesi € 637,20;
- Ambito Territoriale di Caccia Meratese € 368,72;
- Ambito Territoriale di Caccia Penisola Lariana € 131,36;

PRESO ATTO che non vi sono elementi ostativi che impediscano di effettuare la contestuale liquidazione dei fondi destinati agli ATC/CAC, essendo inoltre espressamente previsto dalla citata d.g.r. n. 2403, che ha modificato la d.g.r. 5841, che i predetti soggetti procedano all'erogazione dell'indennizzo dei danni ai beneficiari finali entro il 30.04.2021;

RITENUTO pertanto di dover:

- escludere dalla liquidazione le domande di indennizzo dei danni da fauna selvatica le domande, così come elencate nell'allegata Tabella A;



Regione Lombardia

- ammettere alla liquidazione le domande di indennizzo dei danni provocati da fauna selvatica, così come elencate nell'allegata Tabella B;
- erogare al Comprensorio Alpino di Caccia Prealpi Lecchesi la somma di € 1.131,98;
- erogare al Comprensorio Alpino di Caccia Alpi Lecchesi la somma di € 1.810,37;
- erogare all'Ambito Territoriale di Caccia Meratese la somma di € 2.236,00;
- erogare all'ambito Territoriale di Caccia Penisola Lariana la somma di € 796,57;
- impegnare le cifre necessarie per l'indennizzo sul capitolo 16.01.104.11647 "Trasferimenti ai comitati di gestione degli ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia (ATC e CAC) per danni arrecati alle produzioni agricole da fauna selvatica" del bilancio 2021;
- liquidare, contestualmente, le predette somme ai suddetti ATC/CAC;
- trasmettere notizia dell'avvenuto impegno ai citati ATC/CAC, fornendo loro le necessarie istruzioni per la liquidazione degli indennizzi nei tempi e nei modi stabiliti da Regione Lombardia indicando, in particolare, le cifre che dovranno essere da loro erogate con fondi propri;
- trasmettere agli ATC/CAC i dati anagrafici dei soggetti da indennizzare;
- trasmettere notizia dell'avvenuto impegno ai soggetti aventi diritto all'indennizzo, fornendo loro le necessarie indicazioni circa i tempi e i modi per la loro liquidazione;

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

RISCONTRATO che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

ATTESTATA, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2021;

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento, nei termini previsti dalla DGR 2403/2019 e dalle disposizioni della D.G. Agricoltura;

VERIFICATO che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non



Regione Lombardia

prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario.

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)"

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della scrivente Struttura individuate dalla d.g.r. n. XI/2190 del 30 settembre 2019 "IX Provvedimento Organizzativo" con la quale, fra l'altro, è stato affidato ad Alfredo Motta l'incarico di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – Brianza;

DECRETA

1. Di escludere dalla liquidazione le domande di indennizzo dei danni da fauna selvatica contenute nell'allegata Tabella A, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di esclusione sinteticamente riportate nella colonna "motivazioni" della tabella stessa.
2. Per le motivazioni in premessa esposte e qui interamente riportate, di ammettere, alla liquidazione dei danni da fauna selvatica le domande istruite dal 01/10/2020 al 31/01/2021 ed istruite positivamente come indicato nella Tabella B allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
3. Di attestare che per ciascuna delle predette aziende e società agricole è rispettato il tetto massimo di € 25.000, concesso dal Decreto Ministeriale 19 maggio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 22/06/2020 che ha integrato il regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, che ha a sua volta modificato il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo con particolare riferimento agli articoli 1 "Campo di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Aiuti «*de minimis*»", 5 "Cumulo", 6 "Controllo" e che pertanto non vi sono state conseguenti decurtazione dell'indennizzo calcolato.
4. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

| Beneficiario/Ruolo | Codice | Capitolo | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
|---|--------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA PREALPI LECCHESI | 959167 | 16.01.104.11647 | 1.131,98 | 0,00 | 0,00 |
| COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA ALPI LECCHESI | 959168 | 16.01.104.11647 | 1.810,37 | 0,00 | 0,00 |
| AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA MERATESE | 964106 | 16.01.104.11647 | 2.236,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA PENISOLA LARIANA | 959083 | 16.01.104.11647 | 796,57 | 0,00 | 0,00 |



Regione Lombardia

5. di liquidare:

| Beneficiario/Ruolo | Codice | Capitolo | Impegno | Imp.Perente | Da liquidare |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|---------------------|
| COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA PREALPI LECCHESE | 959167 | 16.01.104.11647 | 2021 / 0 / 0 | | 1.131,98 |
| COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA ALPI LECCHESE | 959168 | 16.01.104.11647 | 2021 / 0 / 0 | | 1.810,37 |
| AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA MERATESE | 964106 | 16.01.104.11647 | 2021 / 0 / 0 | | 2.236,00 |
| COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA PENISOLA LARIANA | 959083 | 16.01.104.11647 | 2021 / 0 / 0 | | 796,57 |

6. Di comunicare l'avvenuto impegno ai citati ATC/CAC, trasmettendo il presente decreto unitamente alla tabella B, fornendo loro le necessarie istruzioni per la liquidazione degli indennizzi nei tempi e nei modi stabiliti da Regione Lombardia.
7. Di comunicare l'avvenuto impegno ai soggetti aventi diritto all'indennizzo, indicando altresì i termini per la comunicazione dell'avvenuto ripristino dei terreni, qualora necessari.
8. Di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero, potrà essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL - Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia
10. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

Il Dirigente

ALFREDO MOTTA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge